

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 12 con l'annessa tabella di cui si è data lettura.

(È approvato).

#### CAPO VII.

##### DISPOSIZIONI FINALI.

###### Art. 13.

« È data facoltà al Governo del Re di provvedere alle variazioni di bilancio conseguenti alle precedenti disposizioni, nonchè di provvedere con appositi regolamenti, uditi il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, per la esecuzione delle disposizioni stesse.

« Il regolamento per la esecuzione delle norme contenute al capo IV fisserà il termine entro il quale coloro, che alla data della pubblicazione della presente legge posseggono stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali o stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche o affini, dovranno procurarsi la autorizzazione prescritta dalle norme stesse: in difetto di che gli stabilimenti predetti verranno fatti chiudere a termine dell'articolo 9 ».

(È approvato).

###### Art. 14.

« I contravventori alle disposizioni contenute al capo IV della presente legge e a quelle del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono puniti con pene pecuniarie da lire 100 a lire 1,000 ».

(È approvato).

###### Art. 15.

« È data facoltà al Governo del Re di modificare il regolamento approvato con Regio decreto 27 luglio 1905, n. 487, e di coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636, e quelle della presente e delle altre leggi che hanno modificate le norme in esso contenute ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Approvazione della proposta di legge: Sulle ferie giudiziarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla proposta di legge modificata dal Senato: Sulle ferie giudiziarie.

Se ne dia lettura.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, legge: (V. Stampato n. 112-c).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

###### Art. 1.

« Le Corti e i Tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta, dei quali i primi quindici servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.

« Il periodo è fissato per le Corti di cassazione e per i singoli distretti delle Corti di appello al principio dell'anno giudiziario, mediante decreto ministeriale, tenuto conto delle speciali ragioni topografiche, climatiche e delle consuetudini locali, non che dei pareri dei rispettivi presidenti di Corte, procuratori generali e presidenti dei Consigli degli ordini professionali.

« I magistrati, che prestano servizio durante le ferie, fruiscono in altra epoca dell'anno del periodo di riposo di quarantacinque giorni ».

(È approvato).

###### Art. 2.

« Durante le ferie giudiziarie delle Corti d'appello e dei Tribunali non si trattano che le cause penali, nelle quali siano imputati detenuti o l'azione penale possa prescriversi ».

(È approvato).

###### Art. 3.

« Nelle udienze civili dei Tribunali e delle Corti di appello non possono essere trattate, durante il periodo feriale, altre cause che quelle per provvedimenti conservativi e interinali, per alimenti, per sfratto, per pagamento di indennità in seguito ad infortuni degli operai sul lavoro, per incanti, per opposizioni a procedure esecutive, per dichiarazioni e revoche di fallimenti, per inibitorie e le altre che presentino carattere di urgenza tale, che dalla ritardata soluzione delle medesime potrebbe derivare grave pregiudizio alle parti interessate. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza è fatta a piè della citazione o del ricorso con decreto motivato dal capo del collegio non soggetto a opposizione o reclamo, e per le cause già iniziate, con ordinanza del collegio, egualmente non sog-